

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE,
TARATURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 18 POSTAZIONI DIGITALI PER IL
RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA
IN MODALITA' MEDIA – CIG 83648371DD**

=°=°=°=

Contratto fra GENOVA PARCHEGGI S.p.A. e ENGINE S.r.l. per l'esecuzione a favore di Genova Parcheggi S.p.A., società partecipata del Comune di Genova, della fornitura, installazione, taratura, assistenza e manutenzione di 18 postazioni digitali per il rilievo delle infrazioni di cui all'articolo 142 del codice della strada in modalita' media

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di novembre in Genova, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

t r a

Genova Parcheggi S.p.A., con sede in Viale Brigate Partigiane 1, 16129 Genova, C.F. e Partita Iva 03546590104, rappresentata dal Dott. Santiago Vacca nato a Loano il 16/08/1963 e domiciliato presso la sede Aziendale, nella qualità di Amministratore Unico, di seguito Genova Parcheggi

e

La società Engine S.r.l. Aggiudicataria, con sede in Viterbo, Via Vittorio Veneto 15, C.A.P. 01100 - C.F. e Partita Iva 01108630524, iscritta alla Camera di Commercio di Viterbo, rappresentata dal Sig. Dionisi Angelo, nato a Vetralla (VT) il 18/04/1975 nella sua qualità di Amministratore Delegato di seguito Aggiudicataria

premesse

- che con Determina dell'Amministratore Unico n° 6 del 07/07/2020, Genova Parcheggi, società a capitale pubblico, ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, al conferimento in appalto della fornitura, compresa installazione, taratura, assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi, di 18 postazioni digitali per il rilievo delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada in modalita' media, approvate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il rilevamento sia in presenza degli organi di

polizia stradale sia in modalita' automatica senza la presenza degli organi di polizia stradale, per un importo complessivo a base di gara, opzione esclusa, complessivamente di € 775.000,00 (settecentosettantacinquemila/00);

- che Genova Parcheggi S.p.A. ha aderito alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (S.U.A.C.) sottoscrivendo l'apposita convenzione;
- che l'espletamento della procedura è stato affidato alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (S.U.A.C) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in virtù della convenzione in vigore;
- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. 258 seduta del 27 agosto 2020 – n. 315 seduta del 7 ottobre 2020 redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, a Engine S.r.l.;
- che, con successiva determinazione dirigenziale della S.U.A.C. - STAZIONE UNICA APPALTANTE del Comune di Genova n. 2020-152.4.0.-289 del 20 ottobre 2020 esecutiva, la SUAC ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi a Engine S.r.l.;
- che sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara e la verifica dei requisiti e nulla osta all'affidamento del servizio su indicato;
- che con riferimento alla normativa antimafia è in corso l'istruttoria attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia prevista dal D.P.C.M. n. 193/2014 e si è in attesa di riscontro e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1°) - OGGETTO DEL CONTRATTO

Genova Parcheggi S.p.A., come sopra rappresentata, affida pertanto all'aggiudicataria che, come sopra costituita, accetta, la fornitura in opera, compresa installazione, taratura, assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi, del sistema per il rilievo delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada in modalita' media, approvate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il rilevamento sia in presenza degli organi di polizia stradale sia in modalita' automatica senza la presenza degli organi di polizia stradale.

Tale sistema prevede la realizzazione di 18 postazioni digitali per il rilievo delle infrazioni di cui all'articolo 142 del vigente codice della strada in modalita' media, di cui 8 postazioni installate presso Via Aldo Moro per la rilevazione in modalita' automatica senza la presenza degli organi

di polizia stradale e 10 postazioni installate in Via Lungomare Canepa – Via Guido Rossa approvate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il rilevamento sia in presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità automatica senza la presenza degli organi di polizia stradale.

La fornitura in opera di cui sopra dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, oltrech  nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovr  inoltre fornire il servizio di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi dalla data del favorevole collaudo per ciascuna localizzazione secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, oltrech  nell'offerta presentata in sede di gara.

La fornitura in opera dovr  essere consegnata, secondo le specifiche capitolari e quelle migliorative offerte, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Nella suddetta durata sono compresi anche i tempi necessari per la predisposizione e presentazione da parte dell'aggiudicatario di tutte le pratiche per il conseguimento delle autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione delle attivit .

La Societ  si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonch  a quelle contenute nella propria offerta tecnica.

ARTICOLO 2°) – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA, OPZIONI E RINNOVO CONVENZIONALE

La fornitura, completa di misurazione delle tratte, installazione, taratura e quant'altro necessario per rendere il sistema operativo nel rispetto della normativa vigente in materia,   effettuata entro 60 giorni solari consecutivi, decorrenti stipula del contratto.

Nel suddetto termine   compresa la presentazione delle pratiche per il conseguimento delle autorizzazioni, mentre non sono compresi i tempi di rilascio delle stesse.

La durata dell'appalto per quanto concerne i servizi di assistenza, taratura periodica e manutenzione (escluse le eventuali opzioni)   di 36 mesi solari continuativi, decorrenti per ciascuna localizzazione dalla data di sottoscrizione del verbale di Collaudo.

Genova Parcheggi si riserva la facolt  di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a 36 mesi. La stazione appaltante esercita tale facolt  comunicandola all'Aggiudicataria mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potr  essere prorogata (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un tempo

non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3°) – IMPORTO CONTRATTUALE

Le Parti come sopra costituite dichiarano che al netto dell'I.V.A. l'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 690.060,00 (seicentonovantamilasessantavirgolazerozero) oltre a IVA, L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € zero.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

ARTICOLO 4°) – MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il presente appalto viene conferito ed accettato fra le Parti a tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità contenute nel Capitolato speciale, nei documenti di gara e relativi allegati, comprese le eventuali migliorie presentate dall'Aggiudicataria in fase di offerta.

Genova Parcheggi e l'Aggiudicataria, come sopra costituite dichiarano di ben conoscere e di accettare il Capitolato Speciale e gli altri documenti di gara, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 5°) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Quanto agli obblighi dell'Aggiudicataria si rinvia a quanto contenuto nei documenti di gara e nello specifico all'art. 5 del Capitolato Speciale da ritenersi anche in questa sede integralmente riportato e trascritto.

L' Aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L' Aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Genova Parcheggi.

ARTICOLO 6°) - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

La Società Engine S.r.l. assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 7°) – GARANZIE

A garanzia della perfetta rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'aggiudicataria Engine S.r.l. ha presentato fidejussione assicurativa rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Elba Assicurazioni S.p.A. emessa in data 03/11/2020 per l'importo di Euro 37.815,29 (trentasettemilaottocento quindicivirgolaventinove).

Detta garanzia /cauzione definitiva, previa eventuali necessarie proroghe, è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.

ARTICOLO 8°) - PENALI

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico dell'impresa saranno applicate le penalità previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, riservandosi Genova Parcheggi S.p.A. di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art. 1456 - Il comma - del Codice Civile, qualora le penali raggiungano il 10% per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 9°) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10°) - CESSIONE CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità a Genova Parcheggi, le cessioni di credito nei casi consentiti dalla legge devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili salvo rifiuto di Genova Parcheggio con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Genova Parcheggio può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 11°) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta nei casi e con le modalità di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Genova non proceda all'assegnazione del servizio a Genova Parcheggio alla scadenza del contratto di servizio in corso tra Genova Parcheggio e Comando di Polizia Locale del Comune di Genova per l'espletamento di service per le strumentazioni di controllo ed altri servizi ausiliari ai fini della sicurezza stradale e/o revochi il contratto di servizio in corso, il servizio di manutenzione de quo potrà risolversi anticipatamente senza che alcunché sia dovuto al fornitore oltre al corrispettivo per i servizi effettivamente prestati, non rispondendo più alle esigenze di Genova Parcheggio S.p.A. La scadenza dell'attuale contratto di servizio in corso tra Genova Parcheggio S.p.A. e Comando di Polizia Locale del Comune di Genova, con assegnazione in house providing, è il 31/12/2021.

ARTICOLO 12°) - SUBAPPALTO

L'Aggiudicataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al **40%** dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: attività di installazione e posa in opera apparati, comprese opere civili, impiantistiche ed eventuale assistenza di primo livello.

L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare a Genova Parcheggio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicataria, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di Genova Parcheggio, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata

In caso di subappalto si applica quanto disposto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice degli appalti.

Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

ARTICOLO 13°) – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Per quanto concerne i pagamenti e la fatturazione si applica quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Aggiudicataria emetterà fatture elettroniche secondo quanto
Pag. 6 a 11

indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per effetto del D.L. n. 50/2017 Genova Parcheggi rientra tra i soggetti tenuti ad applicare la procedura della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ex art. 17 ter DPR 633/72. Pertanto le fatture emesse a carico di Genova Parcheggi dovranno evidenziare l'iva di legge con l'annotazione in calce "scissione dei pagamenti (split payment) ex art. 17 ter DPR 633/72".

Genova Parcheggi rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero di C.I.G. ed il codice SDI (M5UXCR1).

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., Genova Parcheggi, per singoli pagamenti superiori ad Euro 5.000,00, è tenuta ad effettuare presso Agenzia delle Entrate la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Genova Parcheggi si impegna a dare all'Aggiudicataria sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Agenzia delle Entrate.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, entro 30 giorni da fine mese data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Genova Parcheggi non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito e/o irregolarità delle fatture o da irregolarità da parte dell'Aggiudicataria.

ARTICOLO 14°) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'Aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co. 9°, della L.13/08/2010, n.136, l'Aggiudicataria, nell'eventualità di contratti

stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "Intesa San Paolo" - Codice IBAN IT45R0306971982000000017776 dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- Angelo Dionisi, nato a Vetralla (VT) il 18/04/1975, C.F. DNSNGL75D18L814E.

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 15°) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali si richiama quanto disposto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la procedura i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il Responsabile del trattamento dei dati è Genova Parcheggi S.p.A.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genova.

ARTICOLO 16°) - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)

Non sono stati rilevati rischi da interferenze.

ARTICOLO 17°) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Genova. In pendenza di giudizio l'Aggiudicatario non sarà esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 18°) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dalla Gara sono a carico dell'Aggiudicataria che, come sopra

costituita, vi si obbliga.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Stazione Unica Appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana che saranno liquidati secondo quanto risultante a consuntivo nei limiti dell'importo di € 10.000,00 (diecimila / 00) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012". L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Tutti gli atti relativi alla gara ed i regolamenti citati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono da intendersi espressamente richiamati e considerati quale parte integrante e sostanziale di esso.

ARTICOLO 19°) - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicataria ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Genova Parcheggi, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Genova Parcheggi di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 20°) - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano

alla disciplina prevista dal D.Lgs. 18 aprile n.50 - Codice dei contratti pubblici, da D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente e compatibile e dal codice civile.

ARTICOLO 21°) - CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Genova Parcheggio non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

FIRME:

Il sottoscritto Angelo Dionisi, in qualità di legale rappresentante della Aggiudicataria dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Aggiudicataria dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 2°) – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA, OPZIONI E RINNOVO CONVENZIONALE

ARTICOLO 5°) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ARTICOLO 7°) – GARANZIE

ARTICOLO 8°) - PENALI

ARTICOLO 11°) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 12°) - SUBAPPALTO

ARTICOLO 13°) – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

ARTICOLO 17°) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 19°) - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 21°) - CLAUSOLA FINALE

FIRME